



56° CONGRESSO FEDER.S.P.eV.

FIRENZE 28/30 Aprile 2019

Lavoriamo per il futuro del Paese. Un nuovo patto intergenerazionale nel segno del dialogo e della solidarietà.

LEGGI IN: https://www.federspev.it/documenti/pdf_5cd0052928eb2.pdf

INPS – RIDUZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 euro da DplMo – fonte Inps.

L'INPS ha emanato la circolare n. 62 del 7 maggio 2019, con la quale informa che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l'importo di 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici.

Il comma 261 del citato articolo 1 della legge n. 145/2018, prevede che i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, (della legge 8 agosto 1995, n. 335 - <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995;335>), i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:

- **15%** per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
- **25%** per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
- **30%** per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
- **35%** per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
- **40%** per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.

Ai fini dell'individuazione dell'importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate nell'articolo 1, comma 261, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.

Stante quanto previsto dal comma 268, per la determinazione dell'importo pensionistico complessivo non si tiene conto delle seguenti prestazioni:

- **pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva**, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per:
 - infermità non dipendente da causa di servizio di cui agli articoli 42, 52 e 219 del [D.P.R. n. 1092/1973](#);
 - inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), della legge n. [379/1955](#);
 - inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 12, [della legge n. 335/1995](#);
- **trattamenti pensionistici per invalidità specifica** riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
- **assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità** riconosciuti ai sensi [della legge n. 222/1984](#);
- **pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato**;
- **pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche** di cui alla [legge 13 agosto 1980, n. 466](#), e alla [legge 3 agosto 2004, n. 206](#). Si precisa che per trattamenti pensionistici riconosciuti in favore delle vittime del dovere devono intendersi i trattamenti diretti su cui si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 211, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#) (cfr. il messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017).

Ai fini della determinazione dell'importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. [42/2006](#) e n. [184/1997](#), stante la previsione del comma 261 dell'articolo 1 sopra citato, che circoscrive l'ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Gli importi di cui all'articolo 1, comma 261, sono soggetti alla rivalutazione sulla base del meccanismo stabilito dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Pertanto, i predetti importi dovranno essere rideterminati annualmente tenendo conto dell'indice provvisorio di rivalutazione e della variazione percentuale dello stesso verificata in via definitiva.

Attenzione: la riduzione di cui al comma 261 non si applica alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.



LEGGE N. 145/2018 articolo 1 comma 261 e 268

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i **trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335**, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

268. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i **trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti** e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

VEDI ALLEGATO nella sezione “Leggi e Decreti” di questo sito (Circolare INPS n. 62 del 7.5.2019)

Dunque al via i tagli alle pensioni così dette d'oro con tagli dal 15 al 40% per 5 anni! Ma che fine faranno questi introiti? La norma prevederebbe che le somme trattenute vengano acquisite dalle competenti gestioni previdenziali in appositi fondi...

Tagli su tagli... le pensioni sono la vacca, che ha ancora latte, da mungere... ma i pensionati sono stufi !...

MECCANISMO di RIVALUTAZIONE delle PENSIONI da Pensioni&Lavoro del 09.05.2018

Per il triennio 2019-2021, la Legge di Bilancio prevede dunque una revisione del meccanismo di rivalutazione così strutturata:

- Il 100% dell'inflazione per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS*;
- Il 97% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo;
- Il 77% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo;
- Il 52% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo;
- Il 47% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 6 e 8 volte il minimo;
- Il 45% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 8 e 9 volte il minimo;
- Il 40% dell'inflazione per le pensioni di importo oltre 9 volte il minimo.

* Per il 2019, la misura del trattamento minimo è pari a 513,01 euro mensili; per il 2018 era pari a 507,41 euro.

Attenzione! Come già accaduto in passato, per il triennio 2019-2021 la rivalutazione sarà applicata sull'importo complessivo della pensione e non sui diversi scaglioni, come previsto dalla legge 388/2000. Cosa vuol dire? Che, in passato, un'ipotetica pensione di 4.000 euro lordi al mese sarebbe stata rivalutata fino al 100% dell'inflazione fino a 3 volte il minimo (circa 1.522 euro), il 90% da 3 a 5 volte il minimo (da 1.522 a 2.537 euro) e il 75% sulla quota di pensione oltre 5 volte il minimo (da 2.537 fino a 4.000 euro). L'attuale Legge di Bilancio, almeno in questo senso, prosegue invece l'impostazione già prevista per il 2018 e applica la rivalutazione all'intero importo: tornando all'esempio, ciò significa che l'intero importo sarà rivalutato al 47% dell'inflazione, percentuale applicata nel caso di pensioni di importo compreso tra le 6 e le 8 volte il trattamento minimo.

Tenendo conto del fatto che l'Istat ha comunicato in via previsionale un incremento pari all'1,1%, nel 2019 gli aumenti saranno contenuti tra l'1,1% effettivamente applicato agli assegni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo e lo 0,44% per le pensioni di importo oltre 9 volte il minimo.

Praticamente è oltre un decennio consecutivo che le nostre pensioni non vengono perequate o quasi, al costo della vita ... solo briciole di elemosina, non sufficienti a mantenere l'originario potere di acquisto e negli anni questo «stipendio differito» è diventato insufficiente per l'originario tenore di vita, pur avendo versato durante la vita lavorativa fior di contributi a valore corrente ... le pensioni di annata sono diventate pensioni d'annate, maledette ...

Non solo tasse su tasse, ma anche tagli su tagli per una «ragion di stato» ...

ORA DICIAMO BASTA, SIAMO STUFI DI ESSERE IL BANCOMAT DELLO STATO !

La mancata o ridotta perequazione della pensione non è un taglio annuale una tantum, ma è, invece, un mancato pagamento, con le ripercussioni di mancati aumenti annuali dovuti, usque ad finem, no... anche dopo, perchè si ripercuote anche sulle reversibilità ...

PENSIONI d'ORO dal sito di Franco Abruzzo

CIDA annuncia "una valanga di ricorsi" sui tagli agli assegni più alti contenuti nella riforma pensioni che ha varato anche Quota 100.

LEGGI IN: <https://www.ilsussidiario.net/news/lavoro/riforma-pensioni-quota-100-e-donne-la-doppia-bocciatura-della-cgil-ultime-notizie/1880107/>

Niente taglio per le pensioni d'oro ottenute con il cumulo dei contributi. - di Antonello Orlando/IlSole24Ore

Pensioni d'oro. L'Inps, con la circolare 62/2019, estende le esclusioni previste dalla legge di Bilancio ai trattamenti ottenuti con il cumulo contributivo

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2062%20del%2007-05-2019.htm&iDDalPortale=&iDLink=-1>

La legge 145/2018 ha infatti previsto un contributo di solidarietà per tutte le pensioni che superino l'importo lordo annuo di 100mila euro. Per determinare il valore complessivo delle pensioni oggetto del taglio saranno considerati tutti i trattamenti pensionistici diretti fruiti dallo stesso beneficiario e liquidati a carico delle gestioni Inps. Il taglio parte dal 15% e arriva al 40% per la quota eccedente i 500mila euro. La deroga interessa le pensioni erogate in funzione dell'invalidità del soggetto, nonché pensioni indirette e di reversibilità e quelle corrisposte alle vittime del dovere o di azioni terroristiche. Fra gli esclusi non sono comprese le pensioni di vecchiaia anticipate erogate ai soggetti con almeno l'80% di invalidità. Per far scattare il contributo di solidarietà è necessario che le pensioni computate contengano almeno una quota afferente al sistema di calcolo retributivo in quanto la legge di Bilancio 2019 salva anche le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

Sintesi in:

<https://www.metaping.it/metarassegna/rassegna-legale/niente-taglio-per-le-pensioni-doro-ottenute-con-il-cumulo-dei-contributi/>

Testo integrale dell'articolo in:

<https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2019-05-09/pensioni-d-oro-niente-taglio-chi-ha-ottenuto-cumulo-contributi-071317.shtml?uuid=ACzFkS>

LA QUOTA DI REVERSIBILITÀ NON CORRISPOSTA NON INCIDE SULLA PEREQUAZIONE

L'adeguamento della pensione all'inflazione deve essere effettuato sull'importo effettivamente erogato, se più basso di quello nominale quale conseguenza del limite alla cumulabilità dei trattamenti ai superstiti.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile – sentenza numero 6872 pubbl. 8.03.2019

CONSIGLIO FORUM e INCONTRO con i CONGRESSISTI FEDER.S.P.eV.

a cura di Alessandro Seracini - coordinatore Forum Pensionati

Dal 28 al 30 aprile il Congresso Federspev (Associazione aderente al Forum) ha ospitato, nella splendida cornice della Città di Firenze, i lavori del Forum di cui forniamo di seguito un sintetico resoconto.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, la mattina di domenica 28, il Coordinatore Alessandro Seracini ha portato ai circa 300 congressisti il saluto dei Presidenti delle 18 Associazioni che compongono il Forum, saluto accompagnato da una breve descrizione di come ci stiamo muovendo a difesa delle pensioni di oggi e di domani.

Nel pomeriggio dello stesso giorno si è riunito il Consiglio Consultivo del Forum che ha approvato il programma di avanzamento dei ricorsi così come da aggiornamento esposto dal Presidente Michele Poerio e l'impostazione e le regole di gestione del nuovo sito del Forum. Il Consiglio ha inoltre deliberato,

dopo ampio dibattito, di convocare una seduta interamente dedicata all'esame di una proposta messa a punto dal Coordinamento per rafforzare ulteriormente il ruolo del Forum nei confronti delle Istituzioni.

L'intero pomeriggio del successivo giorno 29 è stato dedicato, come da programma congressuale, alle *"Comunicazioni (ai Congressisti ndr.) sulle determinazioni del Forum Nazionale Pensionati per l'Italia"*. Presidente, Coordinatore e Responsabile dell'istruzione delle pratiche relative ai ricorsi si sono alternati nella presentazione in dettaglio dei temi sui quali il Forum è oggi maggiormente impegnato, dalla difesa delle pensioni in essere alla stesura di una proposta di aggiornamento del sistema previdenziale che garantisca ai giovani che sono in attività lavorativa una pensione in grado di consentire il mantenimento del potere d'acquisto raggiunto in anni di lavoro. Senza tralasciare il punto della situazione sull'attività che porta a continue nuove adesioni al Forum e/o conduce alla stipulazione di accordi di alleanze con altre associazioni sugli obiettivi comuni.

Numerosissime le richieste di approfondimento provenienti dai presenti. Tutte con il seguito di una puntuale risposta.

Un cenno all'applauditissimo intervento del neo-Presidente della CIDA Mario Mantovani che, in occasione dell'inaugurazione del Congresso, ha toccato tutti i principali argomenti d'interesse dell'uditorio riservando una particolare attenzione all'importanza di procedere in sinergia sui programmi condivisi.

L'intero evento congressuale ha avuto ampia risonanza sui media grazie alle riprese ed alle interviste veicolate in tempo reale dall'Ufficio Stampa di Federspev/Confedir/Forum.

Un ringraziamento particolare va al Presidente Michele Poerio per avere voluto la partecipazione del Consiglio del Forum al Congresso della Federspev. Un modo concreto per rafforzare i sentimenti di appartenenza e per dare la misura della forza numerica e professionale acquisita dal nostro Movimento.